



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-09 GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rev.00 del 01.08.2022

PG-09 GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a pianificare, gestire ed attuare la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell'art.41 del D.Lgs. 81/08, a tutela delle risorse aziendali esposte a particolari tipologie di rischio.

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione.....	2
2.	Definizioni	2
3.	Responsabilità	4
4.	Protocollo sanitario	5
5.	Modalità operative	5
5.1.	Procedure da intraprendere prima della visita medica preventiva e/o preassuntiva	5
5.2.	Procedure da intraprendere per le visite Mediche Periodiche	5
5.3.	Procedure da intraprendere per le visite Mediche Straordinarie	6
5.4.	Conservazione cartelle sanitarie e di rischio	6
6.	Rapporti del Medico Competente con il SSN	6
7.	Rapporti del Medico Competente con il Datore di Lavoro (riunione periodica).....	6
8.	visita medica non rientranti negli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria	6
9.	Flow Chart Sorveglianza Sanitaria	7

	NOMINATIVO		
REDAZIONE	S.P.P.		
VERIFICA	RSGSL		
APPROVAZIONE	DATORE DI LAVORO		



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-09 GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rev.00 del 01.08.2022

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a **pianificare, gestire ed attuare** la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell'art.41 del D.Lgs. 81/08, a tutela delle risorse aziendali esposte a particolari tipologie di rischio.

La procedura si applica nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08.

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i definisce la Sorveglianza Sanitaria (SS) come "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".

La Sorveglianza Sanitaria rientra nella più ampia collaborazione del Medico Competente (MC) con il Datore di lavoro (DdL) e con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), sulla base della sua specifica conoscenza, dell'organizzazione dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, e richiede pertanto la sua partecipazione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a pianificare, gestire ed attuare la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell'art.41 del D.Lgs. 81/08, a tutela delle risorse aziendali esposte a particolari tipologie di rischio quali ad esempio (a titolo non esaustivo):

- uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale- Titolo III del T.U.;
- movimentazione manuale dei carichi – Titolo VI del T.U.;
- uso di attrezzature munite di videoterminale - Titolo VII del T.U.;
- agenti fisici (rumore, infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazione ottiche artificiali, microclima severi, atmosfere in sovra pressione e non) – Titolo VII del T.U.;
- sostanze pericolose (agenti chimici) –Titolo IX del T.U.;
- esposizione ad agenti biologici - Titolo X del T.U.;

La procedura si applica nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08.

Il presente documento, redatto nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) in accordo ottempera (ad esclusione dell'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di gestione), ai principi di adozione di un modello di organizzazione e di gestione di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 81/2008, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

2. Definizioni

medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

sorveglianza sanitaria (SS): insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

visita medica preventiva (al momento dell'assunzione) intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione a cui il lavoratore è destinato; include accertamenti sanitari volti ad identificare eventuali alterazioni congenite e/o acquisite che possono rappresentare una condizione di maggiore suscettibilità a fattori di rischio professionali

visita medica preventiva in fase preassuntiva ha i medesimi obiettivi degli accertamenti preventivi, con la sola differenza di essere eseguita prima della formale assunzione del lavoratore

visita medica periodica utile alla valutazione sistematica dello stato di salute del lavoratore e ad esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tale visita viene stabilita, qualora non prevista dalla relativa normativa, con cadenza annuale ma può assumere ciclicità diversa, in funzione della valutazione del rischio effettuata dal medico competente ☐ Visita medica su richiesta del lavoratore qualora ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

visita medica per cambio mansione, necessaria allorquando un lavoratore viene adibito ad una nuova mansione che presenta rischi occupazionali diversi da quella precedente. In questo caso, il MC dovrà eseguire accertamenti preventivi, per valutare la compatibilità delle condizioni di salute del lavoratore con i nuovi eventuali fattori di rischio.



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-09 GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rev.00 del 01.08.2022

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi ha lo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni di salute da parte del lavoratore per svolgere la mansione cui era addetto precedentemente all'interruzione del lavoro

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di lavoratori esposti a fattori di rischio in grado di determinare effetti sanitari a distanza. In particolare: rischio chimico (comma 2, art 229), agenti cancerogeni e mutageni (comma 6, art 242), amianto (comma 2, art. 259), agenti biologici (comma 5, art 279). Tali accertamenti hanno lo scopo non solo di accertare lo stato di salute effettivo al cessare di un rapporto di lavoro ma anche di suggerire forme di controllo sanitario successivo in previsione della possibile insorgenza di effetti avversi a distanza.

In base all'art.25, comma 1, lettera c del TU, gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio che il medico competente è obbligato ad istituire, aggiornare e custodire con salvaguardia del segreto professionale.

Giudizio di idoneità. Sulla scorta degli esiti degli accertamenti ai quali i lavoratori si sono sottoposti durante la SS, il medico competente esprime un giudizio relativamente alla mansione specifica. Il giudizio di idoneità può essere definito come "la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici e dell'assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione, innanzitutto, alla presenza di rischi professionali, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, e in relazione alle caratteristiche della mansione che, in soggetti con particolari patologie, potrebbero determinare un aggravamento per la salute e la sicurezza del lavoratore". Tale giudizio è obbligatorio per poter svolgere l'attività lavorativa se questa è considerata a rischio secondo quanto indicato nel DVR. Il Decreto Legislativo 81/08 (art.41, comma 6) elenca i possibili giudizi relativi alla mansione specifica: ☐ Idoneità ☐ Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni ☐ Inidoneità temporanea o permanente.

Il giudizio deve essere espresso per iscritto, precisando eventuali limiti di tempo di validità, e deve essere trasmesso sia al lavoratore che al datore di lavoro; a quest'ultimo non deve mai essere comunicata la condizione medica che ha determinato l'emissione del giudizio: tali informazioni sono, infatti, vincolate dal segreto professionale (D. Lgs.196/03). L'art.42, comma 1, del Decreto legislativo 81/08 stabilisce che "Il datore di lavoro [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza". Se, tuttavia, non vi è possibilità di un proficuo reimpiego, appare legittimo il licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" (art.3, Legge 604/66) che si configura, quindi, nel momento in cui esiste una esplicita necessità dell'impresa, e può riguardare ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare svolgimento (sul punto specifico si rinvia più opportunamente alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare all'art.55-octies).

Ricorso : Ai sensi dell'art.41, comma 9 del TU, "Avverso il giudizio del medico competente [...] è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso".

Il ricorso, ammissibile sia su richiesta del lavoratore che del Datore di lavoro, deve essere inoltrato entro trenta giorni al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) territorialmente competente, dal momento in cui le parti ricorrenti hanno avuto comunicazione formale del giudizio del Medico Competente, da trasmettere di norma con modalità documentabili (raccomandata A/R; firma per ricevuta, ecc.).

La decisione del ricorso ha natura giuridica di provvedimento amministrativo giustiziale, pertanto, è impugnabile entro sessanta giorni con ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R ed entro centoventi giorni con ricorso amministrativo straordinario dinnanzi al Presidente della Repubblica.

Si ricorda, inoltre, che anche in presenza di attività soggette a Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, il Datore di lavoro può richiedere all'ente pubblico un giudizio sull'idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70. In questo particolare caso la Commissione Collegiale costituita ai sensi dell'art. 5 della L. 300 si esprimerà sull'idoneità alla mansione "generica", restando tuttavia in capo al medico competente la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica del lavoratore. Si sottolinea la diversa natura giuridica delle due fattispecie considerate, essendo quella dell'art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08 un ricorso amministrativo contro un giudizio, mentre quella dell'art. 5 della L. 300/70 è una richiesta di giudizio ad un organo pubblico.

cartella sanitaria e di rischio: Documento predisposto dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall'articolo 53.

Nella cartella sanitaria e di rischio saranno annotate, oltre ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità espressi. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni della vigente normativa applicabile;



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-09 GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rev.00 del 01.08.2022

3. Responsabilità

Per tutto quanto non espressamente riportato si faccia riferimento alla normativa vigente ed alla procedura SGSL denominata **PG-02 Organigramma della Sicurezza**

Datore di lavoro/ delegato del Datore di Lavoro:

“Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Medico Competente (MC):

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del decreto 81/08, “nominato” dal datore di lavoro o (da suo Delegato) per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto, tra cui la collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, l’informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e partecipazione alle fasi consultive e di informazione e formazione.

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

Il MC è responsabile della programmazione e dello svolgimento della Sorveglianza Sanitaria, previo rilevamento dei rischi occupazionali emersi durante il procedimento di valutazione del rischio e riportati nel documento di valutazione del rischio.

La Sorveglianza Sanitaria viene svolta attraverso l’applicazione di protocolli specifici definiti in funzione dei rischi propri a cui i lavoratori sono esposti; tali protocolli devono prevedere accertamenti di primo livello o di screening, da eseguire su tutti i lavoratori esposti ai medesimi rischi professionali, ed accertamenti di secondo livello o di approfondimento, da eseguire solo sui lavoratori per i quali si rendono necessari. La Sorveglianza Sanitaria consiste, quindi, nell’esecuzione di accertamenti di natura medica (raccolta anamnestica, visita medica, esami laboratoristici e strumentali) finalizzati all’espressione da parte del medico competente di un giudizio d’idoneità alla mansione specifica.

Un principio che dovrebbe essere sempre rispettato dal MC, ogni qual volta sottopone ad accertamenti sanitari un lavoratore, pur nel rispetto della normativa, è quello della conclusione clinico – diagnostica. In altre parole, tali accertamenti, in base ai principi dell’“arte medica” dovrebbero sempre concludersi con una diagnosi sullo stato di salute del lavoratore, sia generale sia relativa agli organi bersaglio.

Il Medico Competente

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
- esegue la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR - General Data protection regulation”), ex D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni della normativa vigente applicabile.;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-09 GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rev.00 del 01.08.2022

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Medico Autorizzato (MA): È il Medico dipendente o convenzionato con l'Azienda in possesso dei requisiti ex D.lgs. 101/2020 che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da radiazioni ionizzanti.

4. Protocollo sanitario

Il protocollo sanitario previsto per le mansioni specifiche è riportato in allegato alla presente procedura e prevede. Per quanto attiene gli accertamenti clinici e strumentali relativi alle visite mediche effettuate, essi sono riportati nelle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.

5. Modalità operative

Le attività di sorveglianza sanitaria vengono svolte dai singoli Medici Competenti incaricati con apposita delibera e riguardano tutte le attività ad essa connesse relative a: pianificazione, organizzazione e gestione delle visite mediche e degli specifici adempimenti.

Essi hanno identificato un protocollo condiviso per i diversi profili di operatori sanitari esposti a rischi lavorativi, aggiornato sulla scorta dei nuovi orientamenti legislativi/linee guida.

5.1. Procedure da intraprendere prima della visita medica preventiva e/o preassuntiva.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si intende richiamata la procedura PG-12 GESTIONE NUOVE ASSUNZIONI-MOBILITA' "Gestione delle nuove assunzioni e mobilità interna del personale"

Il Datore di lavoro o suo Delegato

- comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori per i quali vige l'obbligo della Sorveglianza sanitaria, indicando per ciascuno la mansione e la destinazione. Tale comunicazione potrà essere fatta utilizzando apposita modulistica;
- Anche nel caso di lavoratori equiparati (tirocinio o stage formativo pre e post diploma di Laurea, specializzandi, volontari, ecc.) dopo averne autorizzato la frequenza, invia comunicazione all'interessato, al Medico Competente, indicando data di inizio e fine della frequenza e comunicazione delle attività cui il suddetto personale verrà adibito. Anche per questa tipologia di comunicazioni si potrà utilizzare apposita modulistica

Il Medico Competente:

comunica la data di effettuazione della visita e attiva la sorveglianza in relazione al rischio inerente alla mansione da affidare e a quanto previsto dal protocollo di sorveglianza sanitaria.

Acquisito l'esito degli accertamenti effettuati, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e redige il certificato di idoneità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5.2. Procedure da intraprendere per le visite Mediche Periodiche

La scadenza della visita medica periodica è indicata nel certificato d'idoneità dal Medico Competente in relazione alla mansione del dipendente e al protocollo sanitario. Il Datore di lavoro, o per il tramite di un suo Delegato, in relazione alla periodicità indicata, invierà una comunicazione al Medico Competente, al fine di programmare la visita medica.

Per i lavoratori che non si sono presentati a visita o che non avessero completato gli accertamenti richiesti dal Medico Competente, verrà inviata comunicazione dei nominativi al Datore di Lavoro o ad un suo Delegato per gli adempimenti



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-09 GESTIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Rev.00 del 01.08.2022

previsti.

5.3. Procedure da intraprendere per le visite Mediche Straordinarie

La visita medica straordinaria può:

- Essere richiesta in forma scritta dal lavoratore direttamente al Datore di Lavoro o ad un suo Delegato. Il Medico Competente ha facoltà di valutare la reale necessità della visita. In caso positivo il lavoratore viene convocato a visita secondo le stesse modalità descritte precedentemente.
- Essere effettuata prima della ripresa del lavoro su comunicazione del Datore di Lavoro o di un suo Delegato qualora il dipendente debba essere riammesso al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia maggiore di 60 giorni continuativi per la verifica della idoneità.
- Essere effettuata nel caso di cambio di mansione;
- Essere effettuata alla fine del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa (es. esposti a rischio da agenti cancerogeni e/o mutageni, rischio biologico determinato da agenti biologici dei gruppi 3 e 4, radiazioni ionizzanti).

5.4. Conservazione cartelle sanitarie e di rischio

Il Datore di Lavoro o di un suo Delegato comunica per iscritto al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, per pensionamento, decesso, trasferimento, recesso volontario, etc.

Il Medico Competente, ai sensi del art. 25 comma 1 lettera d) D.Lgs 81/08 e s.m.i, provvede alla consegna al Datore di Lavoro o ad un suo Delegato della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto vigente.

In caso di trasferimento di un lavoratore, il nuovo Datore di Lavoro provvederà all' acquisizione della cartella sanitaria e di rischio del Lavoratore.

6. Rapporti del Medico Competente con il SSN

Il Medico Competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi di prevenzione competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B al D.Lgs. 81/08.

7. Rapporti del Medico Competente con il Datore di Lavoro (riunione periodica)

Il Medico Competente, nelle realtà/unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, partecipa una volta all'anno alla riunione periodica ove sono presenti:

- a) il datore di lavoro o un suo delegato;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- c) il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione vengono analizzati/illustrati:

- d) il documento di valutazione dei rischi
- e) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

8. visita medica non rientranti negli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente NON può eseguire visite che non siano previste dall'art. 41 D.Lgs. 81/08.

Per accertamenti sull'idoneità lavorativa che NON siano previsti negli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (ex articolo 41-D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici (Legge 300/70 art. 5), pertanto fa richiesta di visita medico-collegiale alla Commissione di Verifica (CMV) del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) (D.P.R. 461/2001) al fine di valutare l'inidoneità al servizio. A tale organismo valutativo può adire anche per cambio di qualifica ed in caso di superamento del periodo di comportamento (periodo di conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia).

Anche il lavoratore, sempre per tramite del datore di lavoro, può richiedere una visita medico collegiale alla CMV del MEF per la valutazione della sua idoneità psico-fisica al fine di un pensionamento anticipato per motivi di salute, per cambio mansioni o per la concessione della pensione d'inabilità ai sensi della Legge 335/95 per Inabilità Assoluta e Permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

9. Flow Chart Sorveglianza Sanitaria

